
Legge 3 del 18 gennaio 2018

Giuseppe Bortone <gbortone@arpae.it>

23 maggio 2018 17:30

A: Mauro Noberini <mnoberini@arpae.it>

Gentilissimo,

con riferimento alla tematica in oggetto, sentiti la Responsabile Area Sviluppo Risorse Umane e Relazioni Sindacali e il Responsabile dell'Area Affari Legali Istituzionali e Diritto Ambientale, si ravvisano due distinte questioni:

1) in merito all'iscrizione nel nuovo "albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nel luogo di lavoro" da una prima disamina della normativa (art. 4 della L. 3/2018 e DM del 13/03/2018 del Ministero della Salute) risulterebbe essere obbligatoria l'iscrizione nel suddetto albo professionale per il personale inquadrato nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (cat. D e DS), fermo restando che, ad oggi, non risultano evidenziati in maniera esplicita gli atti la cui adozione sia riservata esclusivamente ai soggetti iscritti a tale albo professionale. Non si può escludere quindi che, ad esempio, un parere ambientale possa continuare in futuro ad essere predisposto anche da un soggetto non iscritto in tale Albo. Si rileva, inoltre, la necessità di interessare della questione anche AssoArpa, ciò al fine di individuare un percorso omogeneo tra le diverse Agenzie per l'attuazione della disposizione normativa in esame;

2) In merito invece alla questione se la qualifica di UPG possa essere riconosciuta solo a personale inquadrato nel profilo professionale di tecnico della prevenzione ambientale (TPALL), si ritiene di dover rispondere negativamente. A tal riguardo si deve evidenziare come la ricostruzione della normativa debba partire dall'art. 57 del Codice di Procedura Penale il quale delega a leggi di settore o regolamenti la possibilità di attribuire le funzioni di Polizia Giudiziaria in comparti dell'amministrazione pubblica diversi da quelli strettamente preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto riguarda Arpae Emilia-Romagna tali norme sono la legge statale 61/94 (formalmente non ancora abrogata), la quale prevedendo che il personale delle Arpa svolga "funzioni di controllo e vigilanza", può "richiedere le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni", e prevedendo altresì che a tali operatori "non può essere opposto il segreto industriale e non può essere impedito di accedere agli impianti produttivi", attribuisce a tali tecnici tutte le funzioni tipiche della Polizia Giudiziaria. A tale norma del 1994 si affianca ora anche la Legge n. 132 del 28 giugno 2016 "*Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*", la quale come noto, prevede, tra l'altro, all'art. 14 l'emanazione di un D.P.R. attuativo che disciplini lo status del personale di vigilanza delle Agenzie ambientali. In tale contesto, conclude la norma citata, "il presidente dell'ISPRA ed i legali rappresentanti delle agenzie possono individuare e nominare...i dipendenti che nell'esercizio delle loro funzioni operano con la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria".

In Emilia-Romagna infine l'art. 14 della L. R. n. 44/95 (ancora pienamente vigente) prevede esplicitamente che nell'esercizio delle funzioni di vigilanza il personale dell'Agenzia rivesta anche la qualifica di U.P.G.

Orbene tutte le richiamate disposizioni (che quantomeno quelle statali si collocano in una posizione sovraordinata rispetto al D.M. Sanità n. 58/97 avente natura regolamentare) individuano il presupposto per il conferimento della qualifica di UPG nell'effettivo svolgimento da parte degli operatori interessati di funzioni di vigilanza e controllo ambientale a prescindere dall'inquadramento formale degli stessi come TPALL.

Pertanto non si può escludere che da un lato dipendenti non inquadrati come TPALL (eventualmente anche dirigenti) svolgendo funzioni di vigilanza possano essere legittimamente "nominati" UPG (come ha fatto Arpa E.R. fin dalla sua costituzione senza rilievi da parte delle varie Procure con le quali quotidianamente si interfaccia), e d'altro lato che a TPALL non addetti a tali funzioni di vigilanza la qualifica di UPG non sia attribuita, non ravvisandosi quindi un automatismo in quanto previsto nell'art. 1 del citato D.M. n. 58/97.

Confidando di avere fornito riscontro alla richiesta di informazioni si porgono cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Giuseppe Bortone

[Testo tra virgolette nascosto]

--

Giuseppe Bortone
Direttore Generale ARPAE
[Via Po, 5 - 40139 Bologna](#)
Tel.: 051 6223800